



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE  
GIOVANILI E RICERCA

Servizio programmazione e gestione  
interventi formativi

formazione@regione.fvg.it  
tel + 39 040 3775298  
fax + 39 040 3775092  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Ammer\_friuve;aooslavfor;pecslav.form.comm@certregione.fvg.it

Direzione centrale lavoro, formazione,  
istruzione, pari opportunità, politiche  
giovanili e ricerca



Class. **FP-13-5**  
dd. **12/09/2014**  
Prot. n. **0048056 / P - /**  
citare sempre in caso di risposta

Agli Enti di Formazione Accreditati  
Nella Regione Friuli Venezia Giulia  
Loro Sedi

**oggetto:** Regolamento recante la disciplina d'attuazione della L.R. 12 aprile 2012 n° 7 –  
D.P.Reg. 064/Pres./2014 - Precisazioni interpretative art. 9 (Formazione degli operatori).

Con riferimento al Regolamento in oggetto, concernente la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012 n° 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate), al fine di fornire una corretta interpretazione della normativa approvata, si forniscono le seguenti precisazioni con specifico riguardo all'art. 9 del Regolamento stesso concernente la formazione degli operatori.

Il primo comma dell'art. 9 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n° 064/Pres del 14 aprile 2014 prevede che: "...La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria per gli operatori addetti alle attività di tatuaggio e per gli operatori addetti all'attività di piercing...".

Tale articolato va chiaramente correlato a quanto previsto dalla L.R. n° 7/2012 che all'art. 4 dispone che per le attività di tatuaggio e di piercing siano previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscano conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.

Pertanto va da sé che le unità formative elencate al comma 3 dell'art. 9 del Regolamento prevedono esclusivamente il contenuto minimo necessario per permettere l'acquisizione di adeguate competenze e conoscenze sanitarie in materia di tatuaggio e di piercing, ma che le stesse unità formative vanno declinate successivamente in due percorsi formativi distinti a seconda delle specifiche pratiche previste per l'attività di piercing e per quella di tatuaggio.

Inoltre, in base all'art.4 (percorsi formativi) della L.R. n° 7/2012, al termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza. Tale norma è di natura speciale rispetto alla più generale normativa sulla formazione professionale disciplinata dalla L.R. n° 76/192, che, comunque, al quindicesimo comma dell'articolo 16 subordina il rilascio dell'attestato di frequenza al superamento di un colloquio conoscitivo delle materie oggetto del percorso formativo.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Ileana Ferfaglia

Unità organizzativa competente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi  
Responsabile del procedimento: Ileana Ferfaglia 0403775298  
Responsabile dell'istruttoria: Simone Faillace 0403775077